N. 2315/16 Sent.
dep. il 27-9-16
N.11246/2014 R.G
N. 18748/16 Cron.
N. 4869/16 Rep.

Oggetto: appello sentenza Giudice di Pace di Treviso.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

I^ SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n.11246/014 di ruolo generale dell'anno 2014 del Tribunale di Treviso e promossa

DA

[redacted] ***in persona del suo legale rappresentate dr.*** [redacted], con l'avv.to [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Treviso, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello.

-ATTORE/APPELLANTE-

CONTRO

[redacted] con l'avv.to [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to [redacted] in Treviso, come da mandato a margine dell'atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Treviso.

-CONVENUTI/APPELLATI-

OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di Treviso.

CONCLUSIONI PER L'ATTORE APPELLANTE:

"Nel merito: in totale o quantomeno parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 353/14 emessa in data 01.04.2014 dal Giudice di Pace di Treviso, accertata la carenza di nesso causale tra le lesioni lamentate dall'attrice e il sinistro dedotto in giudizio e, comunque ,l'insussistenza di un danno alla persona di carattere permanente risarcibile ai sensi del riformato disposto dell'art. 139 D. Lgs. N. 209/2005, dichiararsi che più nulla deve [redacted] all'appellato [redacted] in dipendenza del sinistro dedotto in giudizio, oltre a quanto corrispostogli in sede stragiudiziale. Per l'effetto, condannarsi quest'ultimo a restituire a [redacted] la somma di € 7.166,40.= dalla stessa corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio".

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO APPELLATO:

1. confermarsi integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 353/14, depositata in data 01.04.2014 e, conseguentemente, respingersi la domanda d'appello proposta da [redacted] in quanto infondata in fatto ed in diritto;

2. ogni altra deduzione sia di merito che istruttoria riservata;

3. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie di studio oltre CPA ed IVA;

4. condannarsi inoltre l'appellante [redacted] al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni e/o di una ulteriore somma equitativamente determinata per la cui quantificazione

ci si rimette al Giudicante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c primo e/o terzo comma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009

Dati per conosciuti i motivi di appello dedotti dall'appellante, le argomentazioni difensive prospettate dal convenuto, osserva: l'appello è destituito di fondamento e va quindi respinto per le ragioni di cui appresso.

L'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime recependo in toto le risultanze emerse dalla Ctu medico legale disposta in quel giudizio, sia incorso in una omessa o erronea applicazione del disposto di cui all'art.32 commi 3 ter della L.n.27/2013 che modificando l'art.139 cda ha stabilito che: "***In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente***" nonchè dell'art. 3 quater stessa normativa che ha specificato: "***il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".***

E' pur vero che la sentenza impugnata sul punto omette qualsiasi motivazione, tuttavia poiché la questione giuridica sotto un profilo più propriamente tecnico è stata affrontata dal Ctu, nel contraddittorio tra i Ctp, è da ritenere che implicitamente il Giudice di Pace la abbia condivisa recependo le risultanze dell'elaborato peritale.

Ritiene il giudicante che sia utile partire nell'esame della problematica,

dall'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale rispettivamente nella sentenza 235/2014 e nell'ordinanza n.242/2015, dove è stata dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt.2, 3, 24, 32, 76 e 117 primo comma Cost la questione di legittimità costituzionale dell'art.139 comma 2 ultimo periodo del D.lgs.n.209/2005 come modificato dall'art.32 comma 3 ter del dl.n.1/2012, convertito nella L.n.27/2012 e dell'art. 32 comma 3 quater della stessa normativa, infatti, tali pronunce pur non avendo valore vincolante erga omnes perché di rigetto, forniscono una lettura costituzionalmente orientata delle predette disposizioni di legge avuto riguardo al fatto che "***l'interesse particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi***", interpretazione che non può certo essere disattesa e da cui si desume che nell'ambito delle microlesioni sia necessario "***un accertamento clinico strumentale***" da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini della risarcibilità del danno biologico permanente considerando, di contro, sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.

Dall'esame della documentazione sanitaria agli atti valutata dal Ctu, si ritengono soddisfatti entrambi i presupposti che distinguono la diversa risarcibilità del danno.

In particolare emerge che in data 19.11.2011 l'odierno appellato alla guida del proprio autoveicolo, in fase di svolta a sx, veniva tamponato da altra autovettura, il giorno 21.11.2011 si recava al pronto soccorso

dell'OC. di Treviso ove veniva sottoposto a radiografia del rachide lombo-sacrale cha accertava fisiologica lordosi lombare, sostanzialmente conservata e veniva dimesso con diagnosi di lombalgia e prescrizione di "***riposo e analgesici al bisogno***".

In data 29.11.2011 continuando il dolore lombare e cervicale, l'odierno appellato effettuava una visita ortopedica che riscontrava, tra le altre cose, una contrattura della muscolatura paravertebrale con limitazione del tronco e che gli imponeva di effettuare sedute di fisioterapia riabilitativa (Tens, ultrasuoni, massaggi al collo e schiena).

Il 23.1.2012 il paziente si sottoponeva a Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) del rachide lombo-sacrale che confermava il rilievo di discopatia protusiva al passaggio L2-L3 e spondilosi L5 in esiti di ***"trauma distorsivo rachide cervicale e lombo sacralgia"*** e successivamente il 23.5.2012 ad altra Risonanza che parimenti attestava il riscontro di rettificazione della fisiologica lordosi cervicale, tuttavia in soggetto con polidiscopatia protrusiva del tratto C4-C7, nonché a visita otorinolaringoiatra con videonistagmografia il 30.9.2012 che, in linea con la diagnosi strumentalmente formulata, attestava "***vertigine posizionale sinistra con caratteristiche di centralità compatibile con interessamento delle vie vestibolo-spinali in esiti di distorsione cervicale".***

E' indubbio quindi che la micro lesione permanente poi quantificata in sede di Ctu, sia frutto di un accertamento diagnostico clinico strumentale effettuato con le modalità raccomandate dalla Suprema Consulta, del resto, lo stesso Ctu nel rispondere alle osservazione del Ctp di parte convenuta oggi appellante, espressamente precisava che

"la diagnosi clinica del trauma distorsivo cervicale è supportata da rilievi strumentali", nè è condivisibile l'affermazione sostenuta da [redacted] spa secondo cui la RMN del 23.5.2012 sarebbe l'unico esame strumentale di esito positivo che non potrebbe comunque ricondursi al sinistro per cui è causa atteso il lungo lasso temprale trascorso dal sinistro.

Infatti, premesso che un accertamento analogo veniva espletato anche quattro mesi prima, il nesso di causa si evince non solo dal referto medico sopra riportato ma anche dalla valutazione medico-legale svolta dal perito che con argomentazioni immuni da censure, ha affermato la compatibilità tra le lesioni riportate [redacted] con l'entità e la dinamica del sinistro utilizzando la consueta criteriologia medico-legale: cronologica, continuità fenomenica, topografica e idoneità lesiva.

Il Ctu ha poi spiegato con argomentazione condivisibile anche sotto il profilo scientifico, confortata da richiami bibliografici, l'apparente ritardo d'esordio dei disturbi algico-disfunzionali; l'incidenza di una patologia pregressa che ha ampliato l'effetto lesivo del trauma sulle struttura anatomiche senza togliere, tuttavia, efficacia causale con valenza giuridica al sinistro fonte di danno, motivando, altresì, l'infondatezza dell'assunto in ordine ad una pretesa correlazione proporzionale tra entità del danno riportato dall'autovettura e le lesioni derivanti dal cosiddetto "colpo di frusta", evidenziando come l'idoneità lesiva dello scontro debba essere rapportata non solo alle forze di collisione ma anche alla forma di sollecitazione meccanica cui il rachide è sottoposto e che dipende da diverse condizioni puntualmente espresse e a cui ci si

richiama.

Nulla quaestio, infine, in ordine all'eseguito riscontro medico legale da cui è risultato anche visivamente l'accertata lesione già supportata strumentalmente.

Alla reiezione del proposto appello, consegue la conferma integrale della sentenza n.353/2014 del Giudice di Pace di Treviso dell'1.4.2014.

La particolare ed attuale questione sollevata dall'appallante esclude, alla radice, che nei suoi confronti possa essere ravvisata una responsabilità ex art.96 cpc., come invocata dall'appellato, con conseguente rigetto della relativa domanda.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, risultando a tali fini irrilevante il rigetto di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione in composizione monocratica nella causa in grado di appello proposta con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1)Rigetta l'appello proposto da [redacted] e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza n.353/2014 del Giudice di Pace di Treviso dell'1.4.2014.

2)Rigetta la domanda ex art.96 cpc. dedotta dall'appellato.

2)Condanna l'appellante, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'appellato le spese di lite che liquida nella somma di €.2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali,

Iva e cpa se dovuti per legge.

Treviso 27.9.2016

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa Daniela Ronzani

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Anna Maria AVILA

Depositato in cancelleria il 27-9-16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Anna Maria AVILA

Fatto avviso telematico
Li, 27-9-16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Anna Maria AVILA